

**ASSEMBLEA DEL 12 E 13 APRILE 2006 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA
CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN
Parte straordinaria**

Roma, 28 marzo 2006

Agli azionisti della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. - Gruppo N.C.H.

Signori Azionisti,

in data 28 febbraio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci in parte ordinaria e in parte straordinaria, per la data del 12 aprile 2006 ore 11:00 presso i locali della Confindustria in Roma Viale dell'Astronomia n. 30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2006 stessa ora presso la sede legale della Società in Roma Largo Caduti di El Alamein n. 9.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 10 marzo 2006, è il seguente:

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2005, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2005; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di destinazione della riserva emissione azioni ex art. 2349 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Consiglieri e dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Incarico alla società di revisione per le situazioni contabili della società e le situazioni contabili consolidate per gli esercizi 2006-2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Proposta di modifica degli artt. 2, 3, 9 del Regolamento delle Assemblee; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di eliminazione dell'art. 6-bis dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di modifica degli artt 12, 18, 27, 31 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, si illustrano le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno **per la parte straordinaria**.

1. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Al fine di favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa, l'Assemblea straordinaria del 13 gennaio 2000 ha deliberato il conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, nel termine di cinque anni, anche in più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Lire 120.000.000 (successivamente al passaggio all'Euro ammontare convertito in Euro 61.974,83), mediante imputazione per somma corrispondente della riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., con emissione di massime n. 120.000 azioni ordinarie del valore di 0,52 Euro (già Lire 1.000) cadauna, da assegnare gratuitamente ai dipendenti della TAS e delle società controllate in relazione al conseguimento di specifici obiettivi contenuti in un piano di incentivazione a lungo termine (stock grant) da attuarsi sulla base di un apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Successivamente, nel corso dell'assemblea del 28 luglio 2000, sono state approvate ulteriori modifiche all'art. 6 dello Statuto Sociale, al fine di far usufruire i dipendenti del regime agevolativo in tutti i casi in cui le azioni emesse vengano offerte a tutti i dipendenti della società e assoggettate a vincolo di intrasferibilità di tre anni, conformemente alla normativa.

Nel corso dell'esecuzione del piano di stock grant sono state assegnate ai dipendenti le seguenti azioni, come sintetizzato nella tabella sottostante pubblicata nella relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2004:

Totale azioni del piano	azioni assegnate	Azioni residue del piano
120.000	72.152	47.848

Poiché la suddetta delega è giunta a scadenza il 12 gennaio 2005 per esaurimento del termine massimo, il Consiglio propone di sottoporre alla Assemblea straordinaria della Società la seguente modifica dell'art. 6 dello Statuto (la parte eliminata è barrata) secondo il testo di seguito riportato.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 6 Il capitale sociale è di Euro 921.519,04 (novecentoventunomilacinquecentodiciannove virgola zero quattro), suddiviso in N. 1.772.152 (unmilionesettecentosettantaduemilacentocinquantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2443 c.c. il consiglio di amministrazione ha facoltà di aumentare, nel termine di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 13 gennaio 2000, anche in più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 61.974,83 (sessantunomilanovecentosettantaquattro virgola ottantatré) mediante imputazione per somma corrispondente della "riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 c.c.", con emissione di massime n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, da assegnare ai dipendenti della TAS S.p.A. e/o delle società controllate.</p> <p>Le azioni emesse ai sensi del precedente comma, se offerte a tutti i dipendenti della TAS e/o delle Società controllate sono gravate, nella quantità stabilita dal Consiglio di Amministrazione, da vincolo di intrasferibilità per un periodo di almeno tre anni dalla data di assegnazione, con cessazione del vincolo in caso di conseguimento da parte dell'assegnatario delle azioni del trattamento pensionistico o in caso di successione mortis causa e con facoltà di riduzione del vincolo stesso in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di detto assegnatario.</p> <p>Al consiglio di amministrazione è conferita la facoltà di definire il Regolamento che disciplinerà tra l'altro le modalità di assegnazione delle azioni, la loro registrazione presso un intermediario autorizzato, la</p>	<p>Da modificare come segue: ART. 6 Il capitale sociale è di Euro 921.519,04 (novecentoventunomilacinquecentodiciannove virgola zero quattro), suddiviso in N. 1.772.152 (unmilionesettecentosettantaduemilacentocinquantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2443 c.c. il consiglio di amministrazione ha facoltà di aumentare, nel termine di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 13 gennaio 2000, anche in più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 61.974,83 (sessantunomilanovecentosettantaquattro virgola ottantatré) mediante imputazione per somma corrispondente della "riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 c.c.", con emissione di massime n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, da assegnare ai dipendenti della TAS S.p.A. e/o delle società controllate.</p> <p>Le azioni emesse ai sensi del precedente comma, se offerte a tutti i dipendenti della TAS e/o delle Società controllate sono gravate, nella quantità stabilita dal Consiglio di Amministrazione, da vincolo di intrasferibilità per un periodo di almeno tre anni dalla data di assegnazione, con cessazione del vincolo in caso di conseguimento da parte dell'assegnatario delle azioni del trattamento pensionistico o in caso di successione mortis causa e con facoltà di riduzione del vincolo stesso in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di detto assegnatario.</p> <p>Al consiglio di amministrazione è conferita la facoltà di definire il Regolamento che disciplinerà tra l'altro le</p>

<p>durata del vincolo e le modalità per rendere operativa la durata del vincolo stesso. Al consiglio di amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni e per apportare le conseguenti modifiche allo statuto sociale al fine di adeguare i quantitativi di azioni rappresentativi del capitale sociale.</p>	<p>registrazione presso un intermediario autorizzato, la durata del vincolo e le modalità per rendere operativa la durata del vincolo stesso. Al consiglio di amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni e per apportare le conseguenti modifiche allo statuto sociale al fine di adeguare i quantitativi di azioni rappresentativi del capitale sociale.</p>
---	--

2. PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLO STATUTO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Con delibera assembleare dell'11 aprile 2001, si è rinvenuta l'opportunità di introdurre per il quinquennio 2001/2005 un piano di stock option quale strumento gestionale di incentivazione, volto prevalentemente a stimolare la creazione di valore, in aggiunta allo stock grant che aveva soprattutto finalità di fidelizzazione e premio ai dipendenti.

A tale scopo è stata attribuita al Consiglio, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di deliberare, anche in più volte, entro il termine massimo di cinque anni, l'aumento a pagamento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 92.962,24 (precedentemente Lire 180.000.000) con emissione fino ad un massimo di n. 180.000 azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,52 (già Lire 1.000), da offrire in sottoscrizione agli assegnatari ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma del codice civile e dell'art. 134, secondo e terzo comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Pur essendo la facoltà di delega in scadenza il prossimo 10 aprile 2006, il piano di stock option, delineato nel regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione di TAS in ottemperanza al disposto dell'art. 6 bis, è scaduto il 1° gennaio 2006 e peraltro, come anche riportato nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2005, non ci sono diritti in circolazione.

Il Consiglio ritiene pertanto opportuno sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società l'eliminazione dell'art. 6 bis (la parte barrata è eliminata) come precisato in appresso.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 6 BIS Ai sensi dell'art. 2443 c.c. il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facoltà di aumentare, nel termine di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2001, anche in più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 92.962,24 (novantaduemilanovecentosessantadue virgola ventiquattro), mediante emissione di massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, cod. civ. e dell'art. 134 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le emittende azioni saranno offerte in sottoscrizione a dipendenti della TAS S.p.A. e/o delle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Il prezzo di sottoscrizione delle emittende azioni sarà pari al valore normale di cui all'art. 9 comma 4, lett. a) del D.P.R. 917/86. Il Consiglio di Amministrazione è munito di ogni e più</p>	<p>Da modificare come segue: ART. 6 BIS Ai sensi dell'art. 2443 c.c. il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facoltà di aumentare, nel termine di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2001, anche in più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 92.962,24 (novantaduemilanovecentosessantadue virgola ventiquattro), mediante emissione di massime n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, cod. civ. e dell'art. 134 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le emittende azioni saranno offerte in sottoscrizione a dipendenti della TAS S.p.A. e/o delle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Il prezzo di sottoscrizione delle emittende azioni sarà pari al valore normale di cui all'art. 9 comma 4, lett. a) del D.P.R. 917/86.</p>

ampia facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il "Regolamento del Piano di Stock Option" nonchè ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni e per apportare le conseguenti modifiche allo statuto sociale al fine di adeguare i quantitativi di azioni rappresentativi del capitale sociale.	Il Consiglio di Amministrazione è munito di ogni e più ampia facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il "Regolamento del Piano di Stock Option" nonchè ogni facoltà relativa all'emissione delle nuove azioni e per apportare le conseguenti modifiche allo statuto sociale al fine di adeguare i quantitativi di azioni rappresentativi del capitale sociale.
--	--

3. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 12, 18, 27, 31 DELLO STATUTO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Consiglio evidenzia come, a seguito delle recenti modifiche al D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), introdotte con la Legge 262 del 28/12/2005 (Legge Risparmio), le società già iscritte nel Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore della Legge stessa sono tenute ad adeguare gli statuti alle nuove norme inderogabili entro il termine massimo che è stato differito fino al 12 gennaio 2007 per il disposto dell'art. 42 della Legge Risparmio (dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa). Pur con un certo anticipo, si è ritenuto opportuno discutere nella sede assembleare annuale le proposte di adeguamento dello Statuto vigente alle suddette norme legislative. Con l'occasione si è inoltre deciso di apportare alcune ulteriori modifiche all'articolato statutario anche in conseguenza di altre disposizioni di seguito meglio precisate.

In particolare per ciò che concerne l'esame dei singoli articoli oggetto di modifica si osserva quanto segue.

Articolo 12 dello Statuto

Dal combinato disposto degli artt. 2370 comma 2 e 2354 comma 6 del codice civile, oltre che secondo quanto espressamente stabilito nel Regolamento Consob 11768/98 agli articoli 19, comma 1, lettera g), 33 comma 6 e 34-bis, si evince come, ai fini dell'esercizio del diritto d'intervento e di voto, in luogo della precedente 'certificazione' sia ora più propriamente richiesta la 'comunicazione per l'intervento in assemblea' per le società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio e quotate sui mercati regolamentati. Peraltro è facoltà delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio stabilire un termine per il preventivo deposito purchè non superiore a due giorni non festivi.

Il Consiglio propone, dunque, all'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche dell'art. 12 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata), secondo il testo di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART. 12 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi della normativa vigente.	Da modificare come segue: ART. 12 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che presenteranno le specifiche certificazioni <u>per i quali siano pervenute alla Società apposite comunicazioni</u> rilasciate dagli intermediari ai sensi della normativa vigente <u>entro i due giorni non festivi precedenti la data prevista per l'assemblea in prima convocazione e che alla data della riunione siano in possesso di idonea documentazione.</u>

Articolo 18 dello Statuto

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, si rende necessario adeguare lo statuto alle disposizioni in tema di consiglio di amministrazione ivi previste. In particolare il comma 1 dell'art. 147-ter prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati per la cui presentazione la quota minima non può essere superiore a 1/40 del capitale sociale rispetto all'attuale percentuale del 5%.

Al fine di assicurare una rappresentanza della minoranza è altresì disposto che almeno un consigliere sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti ma non sia collegata, in alcun modo e nemmeno indirettamente, alla lista risultata prima per numero di voti. Alla luce di ciò, pur in presenza di un meccanismo per il voto di lista a favore della partecipazione delle minoranze, si ritiene opportuno introdurre una precisazione in aderenza a quanto espressamente prescritto.

Il dettato legislativo in tema di organi amministrativi impone, inoltre, che le votazioni per le elezioni delle cariche sociali avvengano con scrutinio segreto. In proposito, nulla è previsto nell'articolo in esame, in quanto l'art. 11 dello Statuto rinvia espressamente al Regolamento delle Assemblee per la disciplina dello svolgimento delle adunanze il cui art. 9, nella formulazione vigente, prevede che tutte le votazioni dell'assemblea avvengano per scrutinio palese senza ulteriori specificazioni, includendo dunque anche quelle che da gennaio 2007 dovranno svolgersi necessariamente con scrutinio segreto. Stante, tuttavia, la proposta di modifica dell'art. 9 del detto regolamento sottoposta all'assemblea ordinaria, nel senso di derogare allo scrutinio palese ove diversamente disposto da norme legislative, come nella fattispecie in esame, si ritiene sufficiente tale previsione soprassedendo ad ulteriori variazioni nell'art. 18.

Valgono infine le considerazioni suesposte in merito alla sostituzione del termine 'certificazione' con quello più esatto 'comunicazione per l'intervento in assemblea'.

Il Consiglio propone, quindi, di sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società l'adeguamento dell'art. 18 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata) come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 18 –La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina applicabile.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale,</p>	<p>ART. 18 –La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina applicabile.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno <u>un quarantesimo del capitale sociale</u>il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la</p>

<p>copia della certificazione rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, presso la sede legale, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;</p> <p>b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;</p> <p>c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;</p> <p>d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano</p>	<p>sede sociale, copia della <u>certificazione comunicazione per l'intervento in assemblea</u> rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, presso la sede legale, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;</p> <p>b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;</p> <p>c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;</p> <p>d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta</p>
---	---

<p>ottenuto almeno un quinto dei membri del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia..</p>	<p>le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un quinto dei membri del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati <u>ma che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente alla lista risultata prima per numero di voti</u>. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p>
--	--

Articolo 27 dello Statuto

L'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza richiede l'inserimento di un'ulteriore previsione nello Statuto e precisamente l'indicazione delle modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, figura di nuova introduzione le cui mansioni sono dettagliate nella medesima disposizione.

Si propone dunque la seguente aggiornata formulazione:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART.27 Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari, quadri ed anche a terzi.</p> <p>Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari quadri ed anche a terzi.</p>	<p>Da modificare come segue ART.27 Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari, quadri ed anche a terzi.</p> <p>Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari quadri ed anche a terzi.</p> <p><u>I Direttori Generali, su delega del Consiglio, possono nominare il Dirigente per la Redazione dei Documenti Contabili conferendogli i poteri stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.</u></p>

Articolo 31 dello Statuto

Nell'odierna formulazione dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza sono state rafforzate le norme a tutela della minoranza, in linea con l'orientamento corrente. In particolare, nel comma 2-bis è stato stabilito che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza mentre nel precedente

comma 2 si è rinviato a successiva regolamentazione CONSOB per più specifiche modalità di elezione, ancora da implementare, sottraendo così l'esclusiva regolamentazione di tale materia alla fonte statutaria. Sono riproposte anche per il Collegio Sindacale le considerazioni sulla sostituzione del termine 'certificazione' con quello attuale di 'comunicazione per l'intervento in assemblea'.

Il Consiglio, quindi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti ipotesi di modifica (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 31 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e due supplenti. Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo. Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista. Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che già ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.</p>	<p>Da modificare come segue: ART. 31 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, <u>nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza</u>, e due supplenti. Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo. Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista. Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che già ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale <u>certificazione la</u></p>

<p>Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista.</p> <p>b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p> <p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;</p> <p>in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.</p>	<p><u>comunicazione per l'intervento in assemblea</u> comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, <u>salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari</u>:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista.</p> <p>b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p> <p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;</p> <p>in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.</p>
---	---

Si propone infine di approvare in sede di assemblea la delega al Presidente a curare ogni eventuale adempimento necessario e conseguente a tali modifiche.

Il presente atto è depositato presso la sede della Società, affinché i soci che ne facciano richiesta possano prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Pompeo Busnello)